

**Deliberazione n. 85/2023/PRSE**



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario

**Adunanza del 6 giugno 2023**

**Comune di Vernasca (PC)**

**Rendiconto 2021 e Preventivo 2022/24**

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e seguenti;

VISTA la L. 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del c. 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/2022/INPR;

CONSIDERATO che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 10 ottobre 2022 (prot. n. 6305);

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2022-2024, nonché il relativo questionario;

CONSIDERATO che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 27 giugno 2022 (prot. n. 3173);

VISTA la deliberazione n. 195/2022/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 190/2022/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE la relazione dell'Organo di Revisione sul rendiconto per l'esercizio 2021 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024 e la relazione dell'organo di revisione prodotta ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di bilancio di previsione 2022-24 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;

ESAMINATA tutta la documentazione in atti;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo referendario Marco Scognamiglio.

### **RITENUTO IN FATTO**

**1.** Il Comune di Vernasca, nei precedenti cicli di controllo, è stato destinatario della deliberazione n. 46/2021/PRSE in relazione ai rendiconti 2018 e 2019, con cui la Sezione aveva rilevato delle criticità relativamente alla composizione del

risultato di amministrazione, ai sensi degli artt. 186 e 187 del TUEL, alla congruità degli accantonamenti e alla riconciliazione dei debiti e crediti con l'Unione.

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, con deliberazione n. 190/2022/INPR ha definito i criteri di selezione per gli enti da assoggettare a controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Il Comune di Vernasca è stato selezionato in quanto la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportato alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte rispetto al dato medio regionale.

La Sezione ha pertanto esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022/24 ed al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Vernasca, in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2021 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2022/2024, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 c. 166, L. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del 18 agosto 2000, n. 267 del TUEL, sulla proposta di bilancio di previsione 2022-24 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Vernasca.

Dall'esame della predetta documentazione emerge, quanto all'esercizio 2021, la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

#### **Equilibri di bilancio.**

	Rendiconto 2021
Risultato di competenza di parte corrente	€ 158.073,78
Risultato di competenza in conto capitale	€ 32.993,83

Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
<b>Risultato di competenza</b>	<b>€ 191.067,61</b>

La costruzione degli equilibri nel 2021 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; l'Ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 819 e 821 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

#### **Risultato di amministrazione.**

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	€ 1.315.563,06
Residui attivi	€ 3.056.052,90
Residui passivi	€ 2.743.315,97
FPV	€ 1.250.803,44
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>€ 377.496,55</b>
Totale accantonamenti	€ 147.752,86
Di cui: FCDE	€ 147.752,86
Totale parte vincolata	€ 100.307,32
Totale parte destinata agli investimenti	€ 35.928,85
<b>Totale parte libera</b>	<b>€ 93.507,52</b>

I residui attivi ammontano ad euro 3.058.052,90 di cui euro 1.973.904,69 relativi alla gestione dei residui a titolo IV, mentre euro 1.565.182,04 relativi alla gestione di competenza sempre a titolo IV.

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità.

L'Ente, tenuto conto dell'assenza di contenzioso significativo, non ha provveduto ad accantonare nessuna somma nel fondo contenzioso e l'organo di revisione ne ha verificato la congruità.

Il Comune ha costituito un fondo per l'indennità di fine mandato pari a € 1.600,00 e l'organo di revisione ne ha verificato la congruità.

Il Revisore dichiara non essere tenuto all'accantonamento a fondo garanzia debiti commerciali

La costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'organo di revisione.

### **Capacità di riscossione.**

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 176.819,54	€ 48.629,77	28,0 %
Tit.1 competenza	€ 1.374.026,29	€ 1.265.748,31	92,12%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 232.306,30	€ 189.468,50	81,55%
Tit.3 competenza	€ 489.499,98	€ 368.794,92	75,34%

L'Ente mostra difficoltà nella riscossione del titolo I in conto residui.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2021, risultano accertamenti per "recupero evasione" per IMU/TASI pari a € 50.000,00 e riscossioni per € 20.349,46 con nessun accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Relativamente alla TARSU/TIA/TARI/TARES è stato accantonato a Fondo crediti di dubbia esigibilità una somma pari ad euro 120.637,86.

### **Situazione di cassa.**

	Rendiconto 2021
--	-----------------

Fondo cassa finale	€ 1.315.563,06
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	€ 115.771,04
Tempestività dei pagamenti	+ 46,02gg

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'ente.

Il Revisore Unico ha verificato che il Comune, nel corso dell'esercizio corrente, ha ultimato l'implementazione della gestione della cassa vincolata.

L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza della cassa vincolata al 31 dicembre 2021 e non ha fatto ricorso alla anticipazione di tesoreria nell'esercizio considerato.

L'indice di tempestività dei pagamenti per gli anni 2019, 2020, 2021 è pari a: 27,58 giorni nel 2019, 58,40 giorni nel 2020 e 46,02 giorni nell'anno 2021.

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2021 rispecchino gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e che non siano state effettuate delle sovrastime nella previsione della riscossione di entrate.

### **Indebitamento.**

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	€ 1.729.647,94	€ 1.768.551,55

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall' art 204 TUEL con una incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate relative al rendiconto del penultimo anno, pari al 3,89% per l'anno 2020 e al 3,65% per l'anno 2021.

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati.

L'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 e non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Dalla documentazione versata in atti, per l'esercizio 2021 risulta inoltre, in particolare, quanto segue:

- dalle domande preliminari del questionario non risultano elementi di criticità;
- il rendiconto è stato approvato nei termini di legge, con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29 aprile 2022;
- la trasmissione dei dati come approvati dal Consiglio comunale alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini (29 aprile 2022);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto bilancio di esercizio nel rendiconto 2020 e 2021, ma il FPV risulta imputato a un solo esercizio;
- risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- durante l'esercizio 2021 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- l'Organo di revisione attesta che nell'esercizio 2021, è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale così come previsto dai commi 557 e 562 della legge 24 ottobre 2006, n. 296;
- nell'esercizio 2021, l'ente non ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58;
- l'Organo di revisione attesta che la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile.

Con riferimento ai rapporti con gli organismi partecipati, nel questionario l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011 hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette e di controllo, e che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo. Nella relazione al rendiconto 2021, l'organo di revisione ha evidenziato che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Nel questionario sul rendiconto 2021 l'Ente dichiara di non detenere partecipazioni, neanche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o nell'esercizio 2021.

**2.** Il bilancio di previsione per il triennio 2022-24 del Comune di Vernasca, è stato approvato nei termini di legge con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 31 maggio 2021. Dal parere dell'organo di revisione emerge che il bilancio di previsione è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art 162 del TUEL. È stata inoltre rilevata la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

**3.** Il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- fondo crediti di dubbia esigibilità;
- fondo pluriennale vincolato e cronoprogrammi di spesa;
- aumento dei costi delle utenze in relazione alla crisi energetica in corso;
- applicazione delle disposizioni di cui all'art 1, c. 227 e 228, L. 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal c. 229 della medesima legge, in relazione allo stralcio di debiti di importo residuo fino a mille euro;
  - residui al titolo IV;
  - quantificazione del fondo rischi e del fondo di garanzia dei debiti commerciali.

In risposta, il Comune:

- ha trasmesso il prospetto di calcolo utilizzato per la quantificazione fondo crediti di dubbia esigibilità a consuntivo 2021;
- relativamente al fondo pluriennale vincolato, ha precisato che gli investimenti ivi previsti sono stati comunicati all'ufficio competente, sebbene non formalizzati;
- con riferimento alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi dell'energia, ha riferito che, in fase di redazione del bilancio di previsione nonché nel corso dell'esercizio 2022, sono state incrementate alcune voci di spesa relative alle utenze di luce e gas a seguito di economie realizzatesi in altri capitoli di spesa; è stato utilizzato il fondo statale volto ad assicurare la continuità dei servizi per euro 44.166,25; è stato utilizzato l'avanzo vincolato da cd. Fondone Covid per euro 7.602,99; infine, sono stati utilizzati i proventi derivanti dalle concessioni edilizie per euro 13.100,00.
- ha informato che, in merito allo stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro, con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 30 gennaio 2023 ha



stabilito di non applicare le disposizioni di cui all' art 1 c. 227 e 228 della L. 29 dicembre 2022 n. 197.

- in ordine alla provenienza dei residui attivi, ha riferito che gli euro 2.436.812,25, posti al titolo IV, sono inerenti, nella quasi totalità, a contributi regionali/ministeriali che finanziano opere pubbliche soggette a rendicontazione; alcuni progetti sono stati oggetto di rendicontazione successivamente all'approvazione del rendiconto del 2021.

- in merito al fondo rischi ha riferito di non aver effettuato alcun accantonamento a rendiconto 2021 perché, alla data del 31 dicembre 2021, non sussistevano cause o altre forme di contenzioso per le quali l'Ente ha ritenuto sussistere passività potenziali; nel bilancio di previsione 2022/2024, ha accantonato una somma nel fondo contenziosi in misura forfettaria pari a euro 1,000,00; l'unico contenzioso in essere ha visto il Comune vittorioso (Sent. Tar Emilia-Romagna, n. 219 del 2013 confermata dal Consiglio di Stato con Sent. n. 11348 del 2022);

- in merito al fondo garanzia debiti commerciali, la discrasia tra quanto indicato nella relazione dell'organo di revisione nel rendiconto 2021 e quanto risultante da BDAP, è dovuto ad un errore materiale.

**4.** In occasione dell'audizione dell'Ente, nelle persone del Sindaco, dell'Organo di revisione e del Responsabile finanziario, svoltesi con modalità telematiche il giorno 12 maggio 2023, il magistrato istruttore ha evidenziato un elevato ammontare dei residui attivi al titolo IV delle entrate. L'Amministrazione ha chiarito che si tratta di contributi a rendicontazione ed ha concordato di non avere finora applicato in maniera corretta il principio contabile inerente alla contabilizzazione dei medesimi, impegnandosi entro la fine dell'esercizio 2023 a riscrivere correttamente le relative partite contabili.

Il magistrato istruttore ha evidenziato l'esiguo ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità, per la quantificazione del quale, il Comune di Vernasca, a rendiconto 2021, ha preso in considerazione unicamente le entrate relative alla TARI. L'Amministrazione ha riferito che già a rendiconto 2022 sono state inserite altre entrate ai fini della determinazione del fondo in questione e, concordando circa l'opportunità di prenderne in considerazione delle ulteriori, anche inerenti al titolo III, ha assunto l'impegno di operare per il futuro in tal senso, a partire dalle risultanze contabili relative all'esercizio in corso.

L'Amministrazione ha infine rappresentato che i ritardi nei pagamenti (rilevati attraverso l'indicatore di tempestività) non hanno comportato il pagamento di

interessi passivi.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**1.** Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica:

- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, che deve ora intendersi riferito alla normativa nazionale inerente al rispetto degli equilibri di bilancio, di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 243;
- dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione;
- della sostenibilità dell'indebitamento;
- dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai sensi dell'art. 148-*bis* in esame, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza «di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno», gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi

siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione «è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Qualora le criticità eventuale accertate dalla Sezione non integrino invece fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui al c. terzo dell'art. 148-*bis* TUEL, la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

**2.** In conformità alla giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo, anche per il controllo del rendiconto per il 2021 e del preventivo per il triennio 2022/24, si è privilegiata l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria di competenza, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 ed al bilancio di previsione 2022-24, la Sezione ha definito, con deliberazione n. 190/2022/INPR del 16 dicembre 2022, i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo, segnatamente:

- i. Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- ii. Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportato alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte rispetto al dato medio regionale;
- iii. Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

**3.** In esito alle verifiche svolte sul Comune di Vernasca, selezionato in base al secondo criterio (Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il

fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportato alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte rispetto al dato medio regionale) si rilevano i seguenti profili di criticità

### **Errata contabilizzazione di contributi a rendicontazione**

(cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 49/2023/PRSE, 66/2023/PRSE, 67/2023/PRSE, 68/2023/PRSE).

Il Comune, in istruttoria ha specificato che i residui del titolo IV sono relativi, per la quasi totalità, a contributi a rendicontazione.

Sul punto, si rammenta che, in base a quanto previsto dal punto 3.6 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l'Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell'Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l'erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l'Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato.

Ciò significa che l'Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all'esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione.

Il Comune di Vernasca, quindi, imputando tutte le relative entrate al primo esercizio, non ha rispettato il principio contabile.

Tale principio contabile, del resto, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell'esercizio.

Diversamente operando - vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante - l'Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso una dilatazione della capacità di spesa.

Vero è che, in tale evenienza, una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo.

Tuttavia, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:

- da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all'art. 242 del TUEL,
- dall'altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali

aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio) attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse) correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l'articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute) - cfr. All. 1 al D. Lgs. 118/2011.

Nell'audizione del 12 maggio 2023, l'Amministrazione ha concordato circa la non corretta applicazione, finora, del principio contabile inerente alla contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, impegnandosi entro la fine dell'esercizio 2023 a riscrivere correttamente le relative partite contabili.

### **Errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.**

Per la quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il Comune di Vernasca, a rendiconto 2021, ha preso in considerazione unicamente le entrate relative alla TARI.

A tale riguardo, deve preliminarmente rammentarsi che, in base all'art. 167 del TUEL ed all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in occasione della redazione del rendiconto va verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine, si provvede innanzitutto a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui complessivi (come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario).

La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

La percentuale di accantonamento da applicare ad ogni voce di entrata, per determinare l'entità dell'accantonamento al fondo, è analiticamente determinata dall'All. 4/2 richiamato, facendo riferimento alle medie di riscossione degli esercizi precedenti.

La giurisprudenza ha già chiarito che, nella scelta delle tipologie di entrate sulle quali determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, va tenuto conto di tutte le entrate per le quali siano evidenti le difficoltà nella riscossione (Sez. reg. contr. Calabria, del. n. 48/2022/PRSP) a tal fine richiamando il principio contabile generale della prudenza (All. 1 al D. Lgs. 118/2011).

Ciò posto, va evidenziato che il Comune di Vernasca presenta, nel 2021, percentuali di riscossione non elevate, in particolare al titolo I in conto residui (28%).

Anche le riscossioni al titolo III, per quanto di entità percentuale più rassicurante (75,3% in conto competenza ed 81,5% in conto residui) non consentono di escludere la presenza di crediti di dubbia riscuotibilità.

Il rapporto finale tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e le entrate proprie dell'Ente si attesta complessivamente, sempre a rendiconto 2021, su una percentuale del 6,47%, invero molto esigua e quindi tale da non garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, laddove dovessero verificarsi – come le percentuali esaminate sembrano suggerire – casi di non riscuotibilità dei crediti sottostanti.

Non è quindi conforme ai principi contabili, in relazione ai dati evidenziati, la inclusione, tra le entrate possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, delle sole entrate relative alla TARI.

Nell'audizione del 12 maggio 2023, l'Amministrazione ha concordato circa la non corretta applicazione, finora, del principio contabile inerente al fondo crediti di dubbia esigibilità, riferendo che già a rendiconto 2022 sono state inserite altre entrate ai fini della determinazione del fondo in questione e, concordando circa l'opportunità di prenderne in considerazione delle ulteriori, anche inerenti al titolo III, ha assunto l'impegno di operare per il futuro in tal senso, a partire dalle risultanze contabili relative all'esercizio in corso.

La Sezione invita pertanto l'Ente ad un attento monitoraggio delle riscossioni sulle entrate proprie ed a considerare, ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare, tutte le categorie di entrata che negli esercizi precedenti abbiamo fatto registrare, in maniera non episodica, percentuali di riscossione inferiori al 100%.

Una corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità non esime in ogni caso il Comune dall'attuare tempestivi interventi correttivi al fine di migliorare la riscossione. Questa Sezione di controllo, al riguardo, ha più volte evidenziato (cfr., tra le moltissime: deliberazioni nn. 35/2023/PRSE, 34/2023/PRSE, 174/2022/PRSE, 107/2022/PRSE, 90/2022/PRSE) che una scarsa

capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'Ente, rischia di renderne vulnerabili gli equilibri finanziari qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione.

Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti sul risultato di amministrazione, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'Ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

La Sezione ritiene inoltre necessario rammentare che la riscossione dei tributi, in particolare, è attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dal principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria si ricava l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi (cfr., tra le moltissime: Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, deliberazioni n. 146/2022/PRSE, 113/2022/PRSE).

**Indicatore di tempestività dei pagamenti pari a +46,02 a rendiconto 2021** (cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 258/2021/PRSP, 95/2021/PRSP, 68/2021/PRSP).

A rendiconto 2021, l'indicatore di tempestività dei pagamenti risulta pari a +46,02. In proposito, il Collegio, preliminarmente, rammenta che il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, reca disposizioni che si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il registrato ritardo nei pagamenti rende necessario che l'Ente provveda ad attuare tutte le misure idonee ad assicurare il costante il rispetto dei termini di pagamento.

Nell'audizione del 12 maggio 2023, l'Amministrazione ha comunque riportato che tali ritardi non hanno comportato il pagamento di interessi passivi. Tuttavia, si richiama l'attenzione del Comune sull'osservanza delle norme sopracitate, evidenziando che la loro violazione non solo espone l'Ente alle possibili conseguenze risarcitorie da parte dei creditori, ma evidenzia anche una condizione inaccettabile che può influire sulla capacità di onorare tempestivamente gli obblighi e di effettuare i pagamenti. Ciò è in contrasto con la necessità di garantire il rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, come contemplato dall'art. 97 della Costituzione.

### **PQM**

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2021 ed al bilancio di previsione 2022/24 del Comune di Vernasca:

- accerta l'errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione e l'errata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 2021;
- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli art. 81 e 97 Cost., nonché dalla L. 24 dicembre 2012, n. 243, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;
- richiede al responsabile del servizio finanziario del Comune di inviare a questa Sezione regionale di controllo, entro la fine del corrente anno 2023, una relazione relativa alle operazioni svolte per garantire la corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, nei termini di cui in parte motivazionale della presente deliberazione (punto 3 in diritto, "errata contabilizzazione di contributi a rendicontazione");
- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via



telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Vernasca.

Così deliberato in Bologna nella Camera di consiglio del 06 giugno 2023.

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

*(firmato digitalmente)*

Il Relatore

Marco Scognamiglio

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 12 giugno 2023

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

*(firmato digitalmente)*